

Giampiero Balena

Termine di efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi

SOMMARIO: 1. Posizione del problema – 2. Lo stato della dottrina e della giurisprudenza – 3. La peculiare struttura del pignoramento presso terzi, prima e dopo le riforme degli ultimi anni – 4. Il pignoramento notificato «d'ufficio» in seguito all'individuazione di crediti o beni mobili con modalità telematiche – 5. Conclusioni

1. Posizione del problema

Le considerevoli modifiche apportate dalle più recenti riforme agli artt. 543 e ss., c.p.c., unite alla dimidiazione del termine di efficacia del pignoramento di cui all'art. 497, c.p.c.¹ (fino a ieri di novanta giorni), sollecitano una maggiore attenzione su un problema che fino ad oggi, nonostante il suo considerevole rilievo pratico, è stato alquanto trascurato, ossia sull'applicabilità di tale termine all'espropriazione presso terzi.

Si tratta di verificare, cioè, se anche per il pignoramento di crediti o di cose mobili del debitore in possesso di terzi debba valere l'onere, a carico del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, di proporre istanza di vendita o di assegnazione entro i quarantacinque giorni successivi al pignoramento; nonché di individuare, qualora si risponda affermativamente a questo interrogativo, il *dies a quo* di tale termine.

Il problema deriva per un verso dalla peculiare struttura di questo procedimento espropriativo – che prevede in ogni caso, tra l'altro (e salvo quanto dirò più avanti), la fissazione di un'udienza – e, per altro verso, dalla circostanza che la disposizione generale contenuta nell'art. 501 discorre genericamente di «istanza di assegnazione o di vendita dei *beni pignorati*»², mentre gli artt. 552 e 553, che si riferiscono specificamente al

¹ A mio avviso del tutto inopportuna, poiché non di rado tale termine veniva utilmente impiegato dal creditore procedente e dal debitore per trovare un accordo.

² Si noti che per la espropriazione immobiliare e per quella mobiliare presso il debitore

pignoramento presso terzi, parrebbero implicitamente presupporre, rispettivamente, che l'istanza di assegnazione o di vendita delle cose mobili sia formulata direttamente in udienza e che non sia neppure necessaria un'esplicita istanza di assegnazione del credito pignorato, al di fuori dell'ipotesi in cui le somme dovute dal terzo siano esigibili in un termine maggiore di novanta giorni (nel qual caso, anzi, se sono intervenuti altri creditori, occorre l'istanza *concorde* di tutti per evitare che debba procedersi alla vendita del credito).

Ciò premesso, va subito aggiunto, peraltro, che la nuova formulazione dell'art. 543, 5° comma, c.p.c., inserito dal d.l. n. 132/2014, fa espresso riferimento alla proposizione di un'istanza di assegnazione o di vendita delle cose mobili ovvero di assegnazione dei crediti pignorati, seppure con riguardo alla peculiare ipotesi in cui il pignoramento sia stato eseguito dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492-*bis*, ossia in seguito alla ricerca e all'individuazione dei beni e dei crediti con modalità telematiche. Sicché si tratta di appurare, tra l'altro, se da questa nuova disposizione possano trarsi o no deduzioni di carattere generale, valide anche per le ipotesi 'ordinarie' di pignoramento presso terzi.

2. Lo stato della dottrina e della giurisprudenza

Come ho avuto modo di anticipare, la dottrina non ha prestato troppa attenzione al problema, prospettando comunque soluzioni tutt'altro che univoche.

In particolare, mentre per alcuni autori non vi sarebbe ragione per escludere che l'art. 497 debba trovare applicazione anche rispetto al pignoramento presso terzi³, altri pervengono alla conclusione opposta, per lo più ritenendo – sulla scia di un'opinione risalente a Satta⁴ – che nell'espropriazione in esame l'istanza di assegnazione o di vendita debba considerarsi implicitamente formulata nello stesso atto di pignoramento, contemplato dall'art. 543⁵.

l'art. 501 trova conferma negli artt. 529 e 567, rubricati, rispettivamente, *Istanza di assegnazione o di vendita* e *Istanza di vendita*.

³ Cfr. soprattutto V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, III, Jovene, Napoli 1957³, pp. 210 s.; G. VERDE, *Il pignoramento. Studi sulla natura e sugli effetti*, Jovene, Napoli 1964, pp. 15 ss.; S. SALVATI, *La cessazione dell'efficacia del pignoramento presso terzi*, in «Riv. dir. proc.», 1969, pp. 229 ss.; M. DINI, *L'espropriazione presso terzi*, Giuffrè, Milano 1983², pp. 267 ss. E v. anche A. MAJORANO, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di G. Miccolis e C.L. Perago, Giappichelli, Torino 2009, p. 239.

⁴ *L'esecuzione forzata*, Giappichelli, Torino 1952², pp. 179 s.

⁵ Cfr. P. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, a cura di N.R. Castoro

Mette conto di sottolineare fin da ora, peraltro, che la stessa dottrina favorevole all'applicazione dell'art. 497 ha avvertito, per lo più, l'esigenza di adattare tale disposizione alle peculiarità dell'espropriazione presso terzi, escludendo che il termine acceleratorio in essa previsto possa prendere a decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento, ossia in un momento in cui non vi è ancora alcuna certezza in ordine all' 'oggetto' del pignoramento stesso⁶; il che, in relazione alla disciplina originaria degli artt. 543 ss., generava non lievi dubbi e difficoltà non tanto in presenza di una dichiarazione del terzo (pienamente) positiva – nel qual caso ben poteva sostenersi che l'istanza di assegnazione o di vendita dovesse proporsi entro i novanta giorni successivi all'udienza in cui la dichiarazione era stata resa⁷ – quanto per l'ipotesi in cui il *debitor debitoris* avesse reso una dichiarazione parzialmente o totalmente negativa⁸.

Quanto alla giurisprudenza, invece, l'unica decisione edita risale a qualche anno fa e peraltro non affronta *ex professo* la questione, dando semplicemente per scontato che l'art. 497 si applichi anche all'espropriazione presso terzi⁹. Il che può far pensare che la prassi avesse in realtà eluso, in passato, il problema, escludendo in ogni caso la necessità di un'autonoma istanza di assegnazione o di vendita del credito o del bene

e A.P. Castoro, Giuffrè, Milano 2009¹¹, pp. 219 s.; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, CEDAM, Padova 2008, p. 248; T. SALVIONI, in *Commentario del c.p.c.*, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, VI, UTET, Torino 2013, pp. 410 s.

⁶ Fa eccezione SALVATI, *La cessazione dell'efficacia del pignoramento presso terzi*, cit., per cui il termine decorre sempre e comunque dalla notifica del pignoramento. Cfr. anche G. ARIETA e F. DE SANTIS, in L. MONTESANO e G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, CEDAM, Padova, p. 987; e F. BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, CEDAM, Padova 1994, p. 301.

⁷ Così, infatti, ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, *op. loc. cit.*

⁸ In tale ipotesi, secondo l'interpretazione proposta da VERDE, *Il pignoramento. Studi sulla natura e sugli effetti*, cit., spec. p. 26, il creditore avrebbe potuto «iniziare il giudizio nell'udienza stessa o, al massimo, nei novanta giorni dall'atto previsto dall'art. 543», pena l'estinzione del processo; mentre poi, intervenuta la sentenza favorevole (di accertamento del credito o del possesso della cosa mobile da parte del terzo), il creditore stesso avrebbe dovuto «proseguire il processo nel termine perentorio fissatogli dal giudice [...] con la presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione».

È pressoché superfluo sottolineare che tale ricostruzione, pur ingegnosa, era a dir poco forzata, poiché, al dichiarato fine di supplire ad una grave lacuna normativa, finiva per riferire il termine dell'art. 497 ad un'attività processuale (la proposizione dell'istanza di accertamento «del diritto del debitore nei confronti del terzo», stando all'originaria formulazione dell'art. 549) che in realtà nulla aveva a che vedere con l'istanza di assegnazione o di vendita.

⁹ Si tratta di Trib. Nocera Inferiore 19 marzo 2008, in «Foro it.», Rep. 2009, voce *Riscossione delle imposte*, n. 219, per esteso in «Giur. merito», 2008, p. 3125, secondo cui il termine di efficacia del pignoramento contemplato dall'art. 497 si applicherebbe anche all'espropriazione presso terzi per crediti erariali, a norma dell'art. 72-bis del d.p.r. n. 602/1973.

mobile pignorato, pur quando l'udienza (fino a ieri) destinata alla dichiarazione del terzo aveva luogo – molto frequentemente – oltre novanta giorni dopo la notifica dell'atto di pignoramento.

3. La peculiare struttura del pignoramento presso terzi, prima e dopo le riforme degli ultimi anni

Per affrontare consapevolmente il problema, è opportuno rammentare, in via preliminare, che il pignoramento presso terzi, stando alla tesi più accreditata e diffusa, rappresenta una fattispecie a formazione progressiva, nella quale la notificazione dell'atto contemplato dall'art. 543 produce effetti meramente prodromici (tra cui, in particolare, il sorgere degli obblighi di custodia a carico del terzo, ai sensi dell'art. 546, c.p.c.); fattispecie destinata a perfezionarsi e completarsi solamente quando, vuoi attraverso la dichiarazione del terzo (oppure, oggi, in conseguenza della sua inerzia), vuoi attraverso un provvedimento del giudice (ora attribuito in ogni caso alla competenza del giudice dell'esecuzione), possa considerarsi accertata, quanto meno ai fini dell'espropriazione, l'esistenza del bene mobile o del credito oggetto del pignoramento¹⁰.

Prendendo in considerazione, dunque, la disciplina originaria del procedimento, in cui la dichiarazione del terzo non poteva intervenire prima e comunque al di fuori dell'udienza, è difficile pensare che il creditore procedente potesse essere tenuto alla presentazione di un'apposita ed autonoma istanza di assegnazione (del credito) o di vendita (della cosa mobile) prima dell'udienza, quando ancora non poteva sapere se il pignoramento era positivo e dunque non poteva conoscere l'oggetto del pignoramento stesso¹¹.

Non va trascurato, inoltre, che:

- a) l'originario ultimo comma dell'art. 543 faceva onere al creditore pignorante del solo deposito in cancelleria del titolo esecutivo e del precetto al momento della costituzione, consentita peraltro (in virtù del richiamo dell'art. 314) fino al giorno dell'udienza di comparizione

¹⁰ V. soprattutto V. COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, Giuffrè, Milano 1967, II, *passim*, e *Pignoramento presso terzi*, in «Enc. dir.», XXXIII, Giuffrè, Milano 1983, spec. p. 843. La tesi è ampiamente recepita (seppure con non trascurabili differenze quanto all'operare dell'art. 2917 c.c.) dalla giurisprudenza: v. per tutte, limitatamente alle decisioni più recenti, Cass. 13 febbraio 2015, n. 2857, 16 maggio 2014, n. 10826, e 18 agosto 2011, n. 17349.

¹¹ Ed infatti, come ho sottolineato nel par. precedente, si tratta di una soluzione per lo più esclusa anche dalla dottrina favorevole all'applicazione dell'art. 497.

- del debitore e del terzo indicata nell'atto di pignoramento;
- b) il 3° comma del medesimo art. 543 prevedeva (e prevede tuttora, essendo rimasto immutato) che nella scelta dell'udienza di comparizione dovesse rispettarsi il termine dilatorio (di dieci giorni) indicato nell'art. 501, ossia lo stesso termine minimo che deve intercorrere, nell'espropriazione mobiliare e immobiliare, tra il pignoramento e la presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione.

Tali elementi inducono a ritenere che il legislatore avesse inteso effettivamente escludere, nel procedimento in esame, la necessità di un'apposita istanza di assegnazione o di vendita del credito o del bene mobile pignorato da formulare entro il termine di cui all'art. 497. Il che, quand'anche non voglia ammettersi che nell'espropriazione di crediti l'istanza di assegnazione è già implicita nella richiesta del pignoramento, sicché avrebbe poco senso esigere un atto *ad hoc*, trovava giustificazione nell'indefettibile fissazione dell'udienza (che peraltro ben avrebbe potuto tenersi in una data successiva allo spirare del termine *ex art.* 497) e dunque nella possibilità che l'istanza di assegnazione o di vendita fosse avanzata in quella sede, senza particolari formalità, alla luce della dichiarazione (positiva) del terzo o, tutt'al più, dopo la riassunzione del processo esecutivo conseguente alla definizione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (in base al testo originario dell'art. 549).

Ciò premesso, la disciplina risultante dalle riforme 'a raffica' degli ultimi dieci anni¹² prevede, tra l'altro, per quel che qui interessa:

- a) che l'atto di pignoramento deve contenere la citazione a comparire (con l'indicazione della relativa udienza) del solo debitore, poiché il terzo dovrebbe rendere la propria dichiarazione 'prima e al di fuori dell'udienza', mediante raccomandata o posta elettronica certificata trasmessa direttamente al creditore procedente entro i dieci giorni successivi alla notifica del pignoramento;
- b) che il creditore procedente, pena l'inefficacia del pignoramento, deve chiedere l'iscrizione a ruolo del procedimento, depositando (in via telematica) nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la relativa nota, insieme a copie conformi dell'atto di

¹² V. in particolare l'art. 2, co. 3°, lettera e), n. 18), del d.l. n. 35/2005, inserito dalla l. di conv. n. 80/2005, che ha modificato l'art. 546; gli artt. 11 e 12 della l. n. 52/2006, che hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 543 e 547; l'art. 1, co. 20°, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato gli artt. 543, 547, 548 e 549; gli artt. 18, co. 1°, lettera b), e 19, co. 1°, lettere e), f) e g), del d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014, che hanno modificato gli artt. 543, 547 e 548; e infine (ma non è detto che sia finita) l'art. 13, co. 1°, lettere l), m), *m-bis*) e *m-ter*), del d.l. n. 83/2015, conv. dalla l. n. 132/2015, che ha modificato gli artt. 545, 546, 548 e 549.

citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario gli ha consegnato tali atti.

Si potrebbe allora pensare, tenendo ferma la ricostruzione del pignoramento in esame come fattispecie a formazione progressiva, che, quanto meno nell'ipotesi in cui il terzo renda effettivamente una dichiarazione 'positiva' prima dell'udienza, dal giorno in cui tale dichiarazione perviene al creditore procedente prenda a decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di assegnazione (del credito) o di vendita (del bene) ai sensi dell'art. 497¹³.

A mio avviso, però, una siffatta soluzione interpretativa appare poco plausibile, soprattutto in relazione all'espropriazione di crediti.

A ben riflettere, invero, non avrebbe senso alcuno pretendere la proposizione di un'autonoma e formale istanza di assegnazione o di vendita (menzionata, come ho già rilevato, esclusivamente nel 5° comma dell'art. 543, con specifico riguardo al pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 492-*bis*) in un momento in cui la dichiarazione del terzo potrebbe essere ancora oggetto di contestazioni, da parte dello stesso creditore procedente oppure di un altro creditore intervenuto. Senza dire, poi, che prima dell'udienza nulla possono sapere della dichiarazione del terzo i creditori eventualmente intervenuti, i quali, se muniti di titolo esecutivo, sono anch'essi legittimati all'istanza di assegnazione o di vendita.

Non va trascurato, inoltre, che anche l'art. 14, 1° comma, del d.p.r. n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*) prende in considerazione, ai fini del pagamento del contributo unificato, la parte che, nei processi di espropriazione forzata, «fa istanza per l'assegnazione o la vendita *dei beni pignorati*». Alla luce di tale disposizione, rimasta immutata nonostante le innovazioni apportate dal d.l. n. 132/2014 alla fase introduttiva dell'espropriazione, la prassi dei tribunali si è orientata – per quel che mi risulta – nel senso di ritenere che il pagamento del contributo unificato, nell'espropriazione immobiliare e in quella mobiliare presso il debitore, sia dovuto ancor oggi non già quando il creditore procedente (o un diverso soggetto: v. il novellato art. 159-*ter*, disp. att. c.p.c.) deposita la nota di iscrizione a ruolo e gli altri documenti

¹³ Sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Pescara [all'indirizzo <<http://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2015/04/nota-GE1.pdf>> (ultimo accesso 22.02.2016)] è pubblicato il seguente laconico avviso: «I Giudici dell'Esecuzione richiamano l'attenzione dei Sigg.ri Avvocati sulla previsione dell'art. 543 comma 5° c.p.c., come novellato dall'art. 18 c. 1 del d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014, che prevede il deposito dell'istanza di assegnazione dei crediti nelle procedure di pignoramento presso terzi». Sull'art. 543, 5° comma, v. *infra* il § 4.

rispettivamente prescritti dagli artt. 518, 6° comma, 521-*bis*, 5° comma, e 557, 2° comma, c.p.c., bensì al momento del deposito dell'istanza di assegnazione o di vendita¹⁴; e che invece, per quel che concerne l'espropriazione presso terzi, il pagamento debba essere contestuale alla richiesta di iscrizione a ruolo, sull'implicito presupposto che in tale procedura non sia prescritta alcuna autonoma istanza di assegnazione o di vendita.

La ragione di tale esenzione è agevolmente individuabile – a mio avviso – in ciò che nell'espropriazione presso terzi, a differenza che nelle altre procedure espropriative, la costituzione in giudizio del creditore pignorante – fino a ieri espressamente menzionata nell'art. 543, che richiamava a tal proposito l'(ora abrogato) art. 314 – o comunque l'iscrizione a ruolo contemplata dall'attuale 4° comma dell'art. 543 conduce *ex se* alla fissazione di un'udienza; nel corso della quale, in presenza di una dichiarazione positiva del terzo non contestata, ciascuno dei creditori può sollecitare l'assegnazione o la vendita del credito o del bene pignorato, che peraltro parrebbe svincolata – di regola – da un'apposita richiesta¹⁵. L'immutato art. 553, infatti, esige un'esplicita istanza di assegnazione nel solo caso in cui le somme dovute dal terzo siano esigibili in un termine superiore a novanta giorni, precisando che in tale ipotesi occorre il consenso di tutti i creditori (e dunque, a quanto pare, anche di quelli non 'titolati') e lasciando intendere che, ove taluno dei creditori non sia d'accordo, debba procedersi senz'altro alla vendita del credito.

In altre parole, nell'espropriazione presso terzi non vi è il rischio che il procedimento entri in una fase di stallo, che potrebbe protrarre a tempo indefinito l'efficacia del pignoramento. Per meglio dire, l'unica situazione che potrebbe determinare un siffatto stallo, in assenza di un'esplicita disciplina, è quella in cui, essendo sorte contestazioni sulla dichiarazione del terzo oppure essendo impossibile, in mancanza di tale dichiarazione, «l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo», nessuno dei creditori 'titolati' proponga l'istanza indispensabile, ai sensi dell'art. 549, perché il giudice provveda (oggi con ordinanza) al relativo accertamento. Ma si tratta di una lacuna che non potrebbe colmarsi attraverso l'applicazione dell'art. 497, per l'evidente ragione che l'istanza in questione non ha nulla a che vedere con quella di assegnazione o di vendita¹⁶.

¹⁴ Cfr. in tal senso anche la circolare ministeriale del 3 marzo 2015, che peraltro non menziona in alcun modo l'espropriazione presso terzi.

¹⁵ In questo senso SALVIONI, *op. loc. cit.*

¹⁶ In tale ipotesi, secondo Cass. 17 maggio 2013, n. 12113, «Il giudice dell'esecuzione, se ed in quanto constati l'inerzia del creditore procedente (che potrebbe, in concreto, escludere valutando il comportamento processuale del creditore, come ad esempio nel caso in cui

4. *Il pignoramento notificato «d'ufficio» in seguito all'individuazione di crediti o beni mobili con modalità telematiche*

Se ancor oggi, dunque, l'assegnazione o la vendita del credito o del bene pignorato sembrerebbero prescindere da una formale ed automatica istanza e comunque dal rispetto del termine perentorio di cui all'art. 497, si tratta ora di verificare la portata del (nuovo) 5° comma dell'art. 543, già menzionato, il quale, in relazione all'ipotesi in cui il pignoramento sia stato notificato «d'ufficio» dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492-*bis*, espressamente prevede che il creditore pignorante e ciascuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, «decorso il termine di cui all'art. 501, [...] possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti».

A mio sommo avviso tale disposizione si spiega agevolmente con le peculiarità della fattispecie cui si riferisce e, lungi dall'infirmare le conclusioni poc'anzi prospettate, indirettamente conferma che nell'espropriazione presso terzi non è richiesta, di regola, alcuna formale istanza di assegnazione o di vendita e comunque non è applicabile il termine contemplato dall'art. 497.

Difatti, quando la ricerca con modalità telematiche ha portato all'individuazione di crediti del debitore ovvero (ipotesi a dir poco remota) di cose a lui appartenenti che siano nella disponibilità di terzi, l'atto che l'ufficiale giudiziario notifica al debitore e al terzo deve contenere, tra l'altro, l'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492, 1° comma, c.p.c. e l'intimazione al terzo «di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546», ma non anche la citazione del debitore e l'invito al terzo a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547. L'udienza «per l'audizione del creditore e del debitore», poi, è fissata dal giudice dell'esecuzione solamente in seguito alla presentazione di un'esplicita istanza di assegnazione o di vendita, alla quale il creditore pignorante e ciascuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono provvedere «decorso il termine di cui all'art. 501»; e l'invito e l'avvertimento al terzo previsti dall'art. 543 n. 4) sono contenuti per l'appunto nel decreto di fissazione di tale udienza, da notificarsi a cura del creditore procedente.

In questa ipotesi, pertanto, la formale istanza di assegnazione o di vendita si giustifica, come adempimento distinto ed autonomo, proprio per dare impulso al processo esecutivo, provocare la fissazione dell'udienza e consentire la conseguente citazione del debitore e del terzo. Mette conto di

questi chieda un rinvio per esaminare la dichiarazione, facendo eventuale riserva di instaurare il giudizio *ex art. 548 cod. proc. civ.*), deve dichiarare estinto il processo esecutivo. Per una soluzione non troppo diversa v. altresì, in dottrina, R. VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, in «Digesto civ.», VIII, UTET, Torino 1992, p. 117.

osservare, semmai, che il medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire, più opportunamente, ricollegando la pronuncia del suddetto decreto di fissazione dell'udienza al mero deposito della nota di iscrizione a ruolo e degli altri documenti indicati nel primo periodo dell'art. 543, 5° comma, ad opera dello stesso creditore precedente (che in tal modo indubbiamente dimostra di voler dare impulso al procedimento espropriativo¹⁷); evitando, invece, l'incongruenza di un'istanza di assegnazione o di vendita da proporre 'al buio', quando ancora l'oggetto del pignoramento non è certo né definito¹⁸. *De iure condito*, peraltro, proprio perché si tratta di adempimenti distinti, deve ritenersi che l'obbligo del pagamento del contributo unificato si ricolleghi, in tal caso, non già all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, bensì (ai sensi del già citato art. 14, 1° comma, del d.p.r. n. 115/2002), per l'appunto, alla proposizione dell'istanza di assegnazione o di vendita.

Resta da chiarire a quali termini sia assoggettata tale istanza di assegnazione o di vendita.

Lo stesso art. 543, 5° comma, infatti, richiama esplicitamente il solo termine dilatorio di cui all'art. 501, senza peraltro precisarne il *dies a quo*, e si limita a prevedere che, decorso questo termine, il creditore pignorante e ciascuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo «*possono* chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti»; sicché potrebbe finanche dubitarsi della sussistenza di un termine finale per la proposizione della relativa istanza.

Ciò nonostante, l'ovvia esigenza di impedire che gli effetti del pignoramento (e in particolare l'immobilizzazione del credito) si protraggano *sine die* induce a ritenere che nella specie debba trovare applicazione, seppure in via (estensiva o) analogica, proprio il termine perentorio contemplato dall'art. 497 per il pignoramento mobiliare o immobiliare; con la non trascurabile peculiarità, peraltro, che tale termine, al pari di quello di cui all'art. 501, parrebbe dover decorrere – per quel che si desume dall'art. 543, 5°

¹⁷ *De iure condendo*, ben si potrebbe pensare, anche in relazione agli altri procedimenti espropriativi, di fondere i due adempimenti, ossia di prevedere che l'istanza di vendita o di assegnazione debba essere contestuale al deposito della nota di iscrizione a ruolo.

¹⁸ La circostanza che i crediti o i beni mobili pignorati siano stati individuati in seguito alla ricerca per via telematica non offre, ovviamente, alcuna certezza in ordine alla loro effettiva esistenza; ché, ad es., se il pignoramento ha investito un conto corrente bancario del debitore, l'ufficiale giudiziario nulla può sapere circa l'ammontare dell'eventuale saldo attivo di tale conto.

È chiaro, inoltre, che l'istanza in questione non può surrogare quella di assegnazione che tutti i creditori (compreso quello precedente) sono (successivamente) tenuti a formulare concordemente, nell'ipotesi contemplata dall'art. 553, 2° comma, per evitare che il credito pignorato sia venduto.

comma – non già dal giorno del pignoramento¹⁹, bensì da quello in cui l'ufficiale giudiziario consegna al creditore precedente il verbale delle operazioni eseguite ai sensi dell'art. 492-*bis*, il titolo esecutivo e il precetto.

5. Conclusioni

Quanto osservato nel par. precedente conferma, a mio avviso, che la formale ed autonoma istanza prescritta dall'art. 543, 5° comma, risponde ad esigenze specifiche del pignoramento eseguito a norma dell'art. 492-*bis*, quale atto d'impulso indispensabile per dar seguito al procedimento, provocando la fissazione dell'udienza e la dichiarazione del terzo.

Al di fuori di tale ipotesi, invece, il pignoramento presso terzi racchiude in sé tutti gli elementi necessari e sufficienti per conseguire la dichiarazione del *debitor debitoris* e pervenire all'udienza di comparizione²⁰; nell'ambito della quale, indipendentemente dal termine di cui all'art. 497, potrà essere verbalmente formulata, a seconda dei casi, tanto l'istanza di assegnazione o di vendita, quanto l'istanza prevista dall'art. 549, cui è subordinato l'accertamento giudiziale del credito o del bene mobile del debitore in possesso del terzo.

Abstract

L'Autore ritiene che nell'espropriazione presso terzi, al di fuori dell'ipotesi in cui il pignoramento sia eseguito d'ufficio dall'ufficiale giudiziario in seguito alla ricerca di beni con modalità telematiche, non sia richiesta un'autonoma e formale istanza di assegnazione o di vendita, e che, conseguentemente, non sia neppure applicabile il termine perentorio previsto dall'art. 497 c.p.c.

¹⁹ Di cui il creditore precedente nulla può sapere, a meno che non abbia partecipato personalmente (a norma degli artt. 155-*ter* e 165, disp. att. c.p.c.) alla ricerca dei beni con modalità telematiche.

²⁰ A condizione, beninteso, che il creditore precedente provveda tempestivamente al deposito della nota d'iscrizione a ruolo e degli altri documenti prescritti dal 4° comma dell'art. 543.